



03326 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G. n. 23007/07

SEZIONE QUINTA CIVILE

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

Cron. 3326

Dott. Mario **ADAMO** Presidente Rep.

Dott. Michele **D' ALONZO** Cons. Relatore

Dott. Salvatore **BOGNANNI** Consigliere Ud. 17 novembre 2010.

Dott. Sergio **BERNARDI** Consigliere

Dott. Mariaida **PERSICO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO
IVA-IRAP 1998
"vendite senza fattura".

SENTENZA

sul ricorso proposto

DALLA

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende

RICORRENTE

2868
10

CONTRO

la

con sede in Palma Campania (NA) alla Via Circumvallazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nicolò V n.



19 presso gli avv.ti Maria Gagliardi e Raffaele Jervolino insieme con gli avv. Giuseppe PETRELLA e Luigi DI MURO che la rappresentano e difendono in forza della «procura» rilasciata in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza n. **81/15/06** depositata il 28 giugno 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del **17 novembre 2010** dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;

sentite le difese dell' Agenzia, perorate dall' avv. Diego GIORDANO (dell' Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro ABBRITTI, il quale ha concluso per l' *accoglimento* del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla

(nel domicilio eletto) il 6 settembre 2007 (depositato il 19 settembre 2007), l' **AGENZIA delle ENTRATE** - premesso che detta società («produttrice e rivenditrice di capi di abbigliamento») aveva impugnato «l' avviso di accertamento e di rettifica **1999**» [recte: **1998**] («notificato il 27 novembre 2002») con il quale l' Ufficio, «in base a p.v.c. ... della G.



Nel controricorso notificato il 12 ottobre 2007 (depositato il 25 ottobre 2007) la società intimata instava per il rigetto dell' avversa impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare (considerato che il difensore della ricorrente non ha depositato memorie e non è comparso all' udienza pubblica) va affermata la **ritualità** della comunicazione allo stesso dell' avviso di cui al secondo comma dell' art. 377 c.p.c. (*"dell' udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima"*), effettuata presso il domicilio eletto in Roma indicato nel ricorso per cassazione, attesa l' **irrilevanza** della richiesta (spedita alla cancelleria a mezzo fax), di detto difensore, di invio di quell' avviso ai sensi dell' art. 135 disp. att. c.p.c. (per il quale *"agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all' atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l' avviso dell' udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte"*). 

Tale richiesta, infatti,

(1) **non** è produttiva di effetti perché non è stata fatta, come la norma impone, *"all' atto del deposito del ricorso o del controricorso"* (cioè al momento del *"deposito"* di tali specifici atti processuali): il secondo comma dell' art. 366 c.p.c. (*"se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli so-*



no fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione"), infatti, pone come regola generale che nel giudizio di cassazione le notificazioni debbano essere fatte nel "domicilio" eletto "in Roma", e

(2) **non** è idonea a modificare l' operata elezione di domicilio in Roma perché non preceduta da tempestiva variazione di quel domicilio, tale da far venire meno gli effetti dell' elezione di domicilio in Roma operata in precedenza e, quindi, da rendere così possibile anche l' applicazione dell' art. 135 detto.

2. La Commissione Tributaria Regionale premette:

- l' «ufficio», in base ad «un P.V. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza ... a seguito di una verifica fiscale fatta nei confronti della società

(«dalla quale sarebbe emerso che quest' ultima avrebbe effettuato vendite in evasione d' imposta»), «rettificò, nei confronti della

il reddito relativo all' anno d' imposta 1998 ...»;

- lo stesso Ufficio, «inoltre», «ritenne di applicare al costo del venduto la percentuale di margine lordo medio del 38% invece di quella del 31,65% applicata dalla società e considerata particolarmente bassa»;

- «la parte chiese l' annullamento dell' avviso impugnato sostenendo che i rapporti instaurati con la



si erano realizzati correttamente tanto è che l' Ufficio nulla eccepì sulla regolarità della contabilità ordinaria e sulla conservazione delle scritture contabili della società»; «eccepì, inoltre, la carenza di motivazione dell' avviso avendo l' Ufficio limitato l' azione accertante al semplice richiamo del P.V. della G. di F. che aveva a sua volta desunto una presunta contabilità in nero solo ed esclusivamente sui dati contenuti in due floppy disk rinvenuti nel corso della verifica fiscale operata nei confronti della "GER. PRIS. srl"»;

- «i primi giudici accolsero il ricorso annullando l' atto impositivo, in quanto ritennero che lo stesso fosse carente di motivazione, l' elemento probatorio a fondamento dell' atto impositivo non sostenuto e sufficientemente provato dall' Ufficio, e l' avviso non fondato su presunzioni gravi precise e concordanti».

Tanto esposto la stessa Commissione ha **respinto** l' appello dell' Ufficio osservando:

- «concordando con l' iter logico-giuridico dei primi giudici si rileva che persiste l' assenza di elementi probatori di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall' Ufficio»: «la rettifica tiene conto solo ed esclusivamente delle semplici ipotesi dei militari della G. di F. ... che effettuarono la verifica sulla base di

24



indizi e hanno creato ipotesi non sorrette da prove concrete»;

- «infine, ma non ultimo, l' onere probatorio dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria è a carico dell' Ufficio Finanziario, il quale deve prima di tutto fornire a se stesso la prova dei presupposti di fatto su cui radicare e giustificare l' emanazione del provvedimento, senza limitarsi a recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria, riportandoli pedissequamente nella motivazione dell' avviso d' accertamento (Cfr. Cassazione Sentenza n. 2990/79)».

3. L' Agenzia censura tale decisione con quattro motivi.

A. Con il primo la ricorrente denuncia «violazione dell' art. **36**, n. 4 D. Lgs. n. 546/92 e dell' art. **111** Cost.» («nullità della sentenza per totale assenza di motivazione») e, «in subordine», «motivazione del tutto insufficiente».

A.1. Dopo avere esposto che «il secondo giudice si è limitato a ricopiare la motivazione della prima sentenza senza spiegare perché ritenesse di condividerla, apparentemente esprimendo una motivazione identica a quella di primo grado ma in realtà non esprimendone alcuna essendo quella formulata meramente apparente, e dunque sostanzialmente inesistente» per cui «la sentenza



è ... nulla per mancanza di un requisito essenziale della sentenza, come imposto anche dalla norma costituzionale», la ricorrente chiede ("quesito di diritto")

"se possa ritenersi motivata la sentenza d' appello che ricopia la motivazione di quella di primo grado, dichiarando solo di condividerla senza esprimere autonome ragioni di tale convincimento" .

A.2. «Gradatamente», poi, l' Agenzia sostiene che «la motivazione espressa su fatto decisivo e controverso, e cioè sulla prova della pretesa fiscale, anche ove non sia reputata meramente apparente e quindi inesistente, è comunque assolutamente insufficiente» atteso che «la C.T.R. non indica affatto le ragioni per cui, al pari del primo giudice, abbia ritenuto assenti gli elementi probatori e *"semplici ipotesi non sorrette da prove concrete"*, dunque bisognose di ulteriori *"riscontri"*, quelle scaturite dall' accertamento extracontabile sul fornitore, fondato sui suoi brogliacci informatici, e dagli studi di settore, che mostrano evidentemente inadeguato il ricarico dichiarato» nonché «perché ritenga che l' asserita omessa motivazione dell' avviso si sia tradotta (anche) in omessa prova in giudizio della pretesa fiscale».

B. Con il secondo motivo l' Agenzia denuncia «violazione dell' art. **112** c.p.c. per omessa pronuncia» affermando che «il secondo giudice ... non appare aver assolto al proprio obbligo di pronuncia perché nel confer-



mare la motivazione del predecessore (limitandosi a copiarla) non lo ha fatto alla luce dei motivi d' appello dell' Ufficio, che anzi non ha in alcun modo esaminato»: «essi vertevano sostanzialmente sulla sufficienza motivazionale del richiamo, nell' avviso, ad atto ispettivo chiaramente indicato e per giunta allegato (così impugnando tuttavia ... una statuizione di primo grado *extra petitum*), e sull' idoneità probatoria della documentazione extracontabile sequestrata al fornitore e degli studi di settore, nonché sulla sufficienza a giustificare l' accertamento anche della sola inverosimiglianza dei ricavi messa in luce da quegli studi», quindi «tutte questioni di diritto, in nessun modo affrontate in sentenza».

A conclusione l' Agenzia chiede ("quesito")

"se assolve al proprio obbligo di pronuncia il giudice d' appello che confermi la valutazione del primo giudice senza spiegare come questa superi le obiezioni mosse dai motivi d' appello, che non vengano esaminati".

C. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell' art. **112** c.p.c.» («per *extrapetizione*») «e dell' art. **57** D. Lgs. n. 546/92», «violazione e falsa applicazione degli artt. **42** DPR n. 600/73 e **2697** c.c.» nonché «omessa, o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione» esponendo:



- «la sentenza pronuncia (comunque erroneamente) su due questioni da ritenersi mai e/o inammissibilmente dedotte, là dove ritiene l' avviso sostanzialmente immotivato perché passivamente recettivo del p.v.c., e le presunzioni dell' Ufficio prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza»: «tale carenza di requisiti non solo non appare esplicitata da alcuna censura del ricorso di primo grado (ove si lamenta, a pag. 4, righe 12-15, solo la carenza di ulteriori riscontri documentali rispetto a quelle presunzioni, e non di qualità intrinseche di queste), ma anzi appare esclusa dal fatto che la ricorrente vi esprime (pag. 5, righe 6 e 10-14) la convinzione di aver subito un accertamento induttivo, che notoriamente non necessita di presunzioni dotate di quei requisiti»;

- «quanto alla motivazione "per relationem", la statuizione della , ripresa di peso da quella identica ed "extra petitum" della C.T.P., risente dello stesso vizio di questa, e inoltre (dovendo ritenersi che la parte, a pag. 3, righe 1-4 della sua costituzione d' appello, abbia qui sollevato la questione per la prima volta illegittimamente non ne ha rilevato d' ufficio l' inammissibilità per tardività»: «la ricorrente infatti in primo grado aveva solo ritenuto l' avviso fondato su elementi sostanzialmente non convincenti perché non ul-



teriormente riscontrati, ma non formalmente inespressi o insufficientemente espressi, e quindi lo aveva ritenuto infondato, ma non immotivato; solo in appello riprendeva, facendola propria, l' affermazione "extra petitum" del primo giudice»

- «l' erronea statuizione della (... sembra dipendere anche dal fatto che essa, adagiandosi sul primo giudice, ha confuso la motivazione dell' avviso con l' assolvimento dell' onere probatorio in giudizio, là dove pone tale onere "a carico dell' Ufficio...", il quale deve prima di tutto fornire a se stesso la prova dei presupposti di fatto su cui radicare e giustificare l' emanazione del provvedimento senza limitarsi a recepire passivamente i rilievi della p. t."»: «al contrario la questione motivazionale espressa da quest' ultimo inciso, che riguarda l' atto impugnato (e non è mai stata dedotta, né sarebbe fondata, per la consolidata validità della motivazione "per relationem", e per l' avvenuta notifica dell' atto richiamato insieme all' avviso) comporta un mero onere di enunciazione delle ragioni del metodo accertativo prescelto e delle varie riprese (art. 42, 2°c. DPR n. 600/73), che è ben più lieve di quello probatorio, riguardante questione processuale (infondata ma in effetti sollevata ex adverso) e vertente sulla dimostrazione della pretesa fiscale».



Per l' Agenzia, quindi, «non può ... affermarsi che l' A.F. non abbia provato la propria pretesa per aver motivato "per relationem" l' atto impositivo»: «pertanto l' affermazione della carente motivazione dell' avviso, non riportabile alle doglianze di omessa prova, è estranea alla domanda originaria».

La doglianza si conclude con questi "quesiti":

- *"se il giudice d' appello possa sostenere la propria decisione in base a motivi non dedotti nel ricorso di primo grado, ovvero dedotti per la prima volta in appello";*

- *"se l' omesso assolvimento dell' onere probatorio in giudizio possa desumersi automaticamente dal (l' eventuale e denegato) non assolvimento dell' obbligo di motivazione dell' avviso" .*

D. Con il quarto (ultimo) motivo l' Agenzia denuncia «violazione degli artt. **39**, 1° c. lett. c) e d) DPR n. 600/73 e **54** DPR n. 633/72, nonché **62 sexies**, 3° c., D.L. n. 331/93, conv. in legge n. 427/93», oltre che «violazione degli artt. **2697**, **2709** e **2727** ss. c.c.», osservando:

- «la sentenza d' appello ha clamorosamente errato sia nel ritenere inadempito l' onere probatorio dell' Ufficio sia nel ridurre a "semplici ipotesi" gli elementi raccolti e nel ritenere necessari ulteriori "riscontri" documentali per sostenerli»;



- «l' accertamento impugnato era basato da un lato sulla verifica incrociata a carico del fornitore e dall' altro sull' intrinseca inattendibilità del ricarico dichiarato a fronte di quanto indicato dagli studi di settore»: «entrambe espressamente legittimate quali idonei fondamenti dell' accertamento, la prima dalla lett. c) dell' art. 39, 1° c. DPR n. 600/73 e dal 3° c. dell' art. 54 DPR n. 633/72, che menzionano i "verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", e la seconda dal 3° c. dell' art. 62 sexies D.L. n. 331/93, che pone a legittimo fondamento degli accertamenti ex artt. 39, 1° c. lett. d) /600 [recte: DPR 600/1973] e 54/633 le "gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore"»;

- «in particolare l' art. 62 sexies stabilisce così anche, ex lege, la "fondatezza" della deduzione dagli studi di settore dei ricavi concretamente attendibili, e quindi il carattere di presunzione di evasione, dotata dei requisiti di legge, dello scostamento dai valori medi di quegli studi: tale legittima presunzione assurge a piena prova in difetto di prova contraria, senza che vi sia alcuna necessità di ulteriori "riscontri" costituiti dalla pretesa (e abbastanza improbabile) documentazione scritta di ricavi in nero».



«A fronte di tale presunzione», secondo la ricorrente, «l' onere di prova contraria incombeva senz' altro alla parte, che nella specie non solo non l' ha fornita, ma neppure verbalmente ha contestato o giustificato il maggior ricarico, limitandosi a lamentare in astratto (pag. 5, righe 3-4) che gli studi di settore "non rientr(ino)... tra i mezzi previsti dall' art. 32/600": il che non rileva, visto che altra norma li prevede».

L' Agenzia, quindi, chiede ("quesito")

"se costituisca idonea e piena prova di evasione, non richiedente ulteriore riscontro, lo scostamento del ricarico dichiarato da quello fondatamente attendibile in base agli studi di settore, non smentito da prova contraria" .

«Quanto poi all' accertamento sul fornitore» la ricorrente, «posta la sua idoneità a giustificare quello presente», assume che «le sue risultanze, qui direttamente rilevanti, sono già sostenute da riscontri documentali»: «tali sono le prove derivanti dai floppy disc, documentazione extracontabile che [questa] S.C. ha ripetutamente confermato pienamente valida e dimostrativa, quale scrittura proveniente dall' imprenditore e facente prova contro di lui ex art. 2709 c. c. (nella specie, delle cessioni in nero operate dal fornitore a controparte)»;

- «rispetto a tale fatto provato, gli acquisti in nero di questa non sono ricavati presuntivamente, ma so-



no lo stesso fatto visto da altro punto di vista: sicché anche tali acquisti devono ritenersi privati, e non richiedevano alcuno ulteriore riscontro».

A conclusione si chiede ("quesito")

"se costituisca idonea e piena prova di evasione, non richiedente ulteriore riscontro, quella fondata sui brogliacci del fornitore, da cui risultino vendite in nero all' accertato, cioè acquisti in nero di costui" .

4. Il ricorso deve essere **respinto**.

A. Il giudice di appello - diversamente da quanto sostenuto dall' Agenzia nella sua prima doglianza («nullità della sentenza per totale assenza di motivazione» o «motivazione del tutto insufficiente») -, invero, sia pure in estrema concisione, ha spiegato il perché ha ritenuto di condividere la decisione di prime cure laddove ha univocamente esposto [dopo avere ricordato che la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato «l' atto impositivo» (a) perché «carente di motivazione», (b) perché «l' elemento probatorio a fondamento» dello stesso «non» era «sostenuto e sufficiente provato» e (c) siccome «non fondato su presunzioni gravi precise e concordanti] che, a suo giudizio, «persiste l' assenza di elementi di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall' Ufficio»: la ritenuta persistenza dell' «assenza» detta esprime una ragione sufficiente, da sola, a evidenziare i motivi del convincimento raggiunto in quanto l' «as-



senza» di qualcosa (di necessario e/o di indispensabile ai fini di un qualsivoglia diverso convincimento) può solo essere riscontrata e dichiarata, senza bisogno di esprimere od esporre ulteriori (peraltro, nel caso, neppure suggeriti dalla ricorrente) concetti significativi, non meramente ripetitivi ma di effettivo conforto.

Il giudizio su detta "persistenza", peraltro, come naturale, discende unicamente da afferente accertamento di fatto di tal che l' eventuale erroneità dello stesso non deriva affatto da una errata interpretazione di disposizioni di legge - in particolare di quelle, indicate dall' Agenzia, dettate sia dal sesto comma dell' art. 111 Cost. (*"tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"*) che dal n. 4 del secondo comma dell' art. 36 del D. Lg.vo n. 546 del 1992 (per il quale *"la sentenza deve contenere ... la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"*) -, censurabile ai sensi del n. 3 dell' art. 360 c.p.c. (*"violazione o falsa applicazione di norme di diritto"*), ma, semmai, unicamente dalla valutazione del complessivo, concreto materiale fattuale (anche semplicemente allegato) posto a disposizione del giudice del merito, denunziabile innanzi a questa Corte solo in forza del n. 5 dell' art. 360 c.p.c. (*"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"*) .



B. La medesima "persistenza", inoltre, costituisce ragione dell' **infondatezza** - a parte profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza («motivi di appello» che si assumono non esaminati, vertenti, si dice genericamente, «sostanzialmente sulla sufficienza motivazionale del richiamo, nell' avviso, ad atto ispettivo chiaramente indicato e per giunta allegato ..., e sull' idoneità probatoria della documentazione extracontabile sequestrata al fornitore e degli studi di settore, nonché sulla sufficienza a giustificare l' accertamento anche della sola inverosimiglianza dei ricavi messa in luce da quegli studi») ex art. 366 c.p.c. - anche del secondo motivo di ricorso («violazione dell' art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia», non involgente, peraltro, nessuna «questione di diritto») in quanto l' affermazione di quella "persistenza"

(a) suppone necessariamente, siccome oggetto necessario del giudizio circa l' effettività o meno dell' accertamento impositivo, un anteriore giudizio positivo sulla «sufficienza motivazionale» (quindi infondatamente considerata negletta dalla ricorrente),

(b) nega necessariamente ogni «idoneità probatoria» anche «della documentazione extracontabile sequestrata al fornitore» e



(c) rende del tutto inutile qualsivoglia verifica in ordine alla denunciata (anche se della proposizione dello specifico punto concernente gli stessi non vi è traccia né nella sentenza impugnata e neanche nel ricorso per cassazione) *«inverosimiglianza dei ricavi messa in luce da quegli studi»*, che non involge affatto *«questioni di diritto, in nessun modo affrontate in sentenza»*.

C. Le violazioni *«dell' art. 112 c.p.c.»* (*«per extrapetizione»*), *«dell' art. 57 D. Lgs. n. 546/92»* e *«degli artt. 42 DPR n. 600/73 e 2697 c.c.»*, insieme con l' *«omessa, o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione»* denunciate con il terzo motivo di ricorso, di poi, sono **inammissibili** perché - a prescindere dall' esame del loro fondamento - investono le affermazioni finali del giudice di appello secondo le quali *«l' onere probatorio dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria è a carico dell' Ufficio»* e questi non può *«limitarsi a recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria»* che, però, nella complessiva economia, anche logica, della decisione adottata, non assumono nessun valore significativo perché dalle stesse il giudice di appello non ha fatto discendere nessuna aderente conseguenza sul piano propriamente decisionale: la Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha annullato l' atto



impositivo soltanto per l' affermato riscontro di «*assenza di elementi probatori*» e non già

o per l' asserito acritico recepimento detto

oppure per erronea individuazione della regola di diritto contenuta nell' art. 2697 cod. civ., costituendo pacifico principio (cfr., Cass., trib., 20 luglio 2007 n. 16115, tra le recenti) quello per il quale l' amministrazione finanziaria ha l' onere di provare l' esistenza di un reddito imponibile (oltre che la qualità di debitore del contribuente).

D. Anche il quarto (ed ultimo) motivo di ricorso è **privo** di fondamento.

D.1. In via preliminare va riscontrata la totale inosservanza dell' art. 366 c.p.c. in ordine all' evocazione, contenuta nella doglianza, degli «*studi di settore*», non evincendosi dalla stessa (e, comunque, neppure dall' intero ricorso per cassazione) il ruolo che tali «*studi*» avrebbero svolto nell' accertamento impugnato e/o avrebbero dovuto svolgere nel giudizio di merito: in particolare, l' Agenzia non spiega la valenza del richiamo a detti «*studi*» ai fini (espone) di dimostrare l' «*intrinseca inattendibilità dei ricavo dichiarato*» né evidenzia l' esistenza di un qualche collegamento tra quegli «*studi*» e il contenuto dell' accertamento operato in capo alla contribuente.



Discende da tanto l' insussistenza della denunciata violazione del terzo comma dell' art. 62 *sexies* (introdotto dall' allegato alla legge 29 ottobre 1993 n. 427, di conversione del DL 30 agosto 1993 n. 331) - per il quale *"gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull' esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell' art. 62- bis del presente decreto"* - atteso che il richiamo agli *"studi di settore"* collide con l' assunto che le maggiori imposte richieste sarebbero *«comprovate da contabilità nera contenuta in due floppy disc sequestrati alla venditrice»*.

L' eventuale limitazione del richiamo in questione alla sola rettifica della *«percentuale di ricarico ... applicata»* non chiarisce se la rettifica riguardi anche il reddito dichiarato ovvero solo quello *«comprovato»* dalla contabilità detta: della prima ipotesi non vi è cenno nella sentenza gravata (né si denuncia un qualche vizio di omessa pronuncia in proposito); la seconda, come intuitivo, suppone l' accertamento (nel caso ritenuto infondato dal giudice del merito) della sussistenza di un reddito non dichiarato.

D.2. Per il resto la doglianza si risolve nella sterile contestazione dello sfavorevole giudizio di fat-



to espresso dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine la sussistenza del fatto materiale (acquisti "in nero") addotto a fondamento della pretesa fiscale.

In ordine alla stessa è sufficiente ricordare:

(1) che i vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c. **non** possono consistere nella difformità dell' apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perché spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l' attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all' uno o all' altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(2) che il ricorrente il quale nel giudizio di legittimità deduca l' omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l' **onere** (Cass.: un., 5 giugno 2008 n. 14824; III, 29 marzo 2007 n. 7767; III, 28 giugno 2006 n. 14973), sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole



integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonché di indicare le ragioni del **carattere decisivo** delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l' efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di base (Cass.: III, 22 febbraio 2010 n. 4205; II, 17 febbraio 2004 n. 3004).

Nel caso il ricorso dell' Agenzia esprime solo il diverso (interessato) convincimento dell' ente ma non espone nessun concreto elemento di fatto (neanche quanto all' eventuale sussistenza delle "gravi incongruenze" considerate dall' art. 62 *sexies* detto) omesso o trascurato o malamente inteso dal giudice a quo che potrebbe portare ad una decisione in qualche modo più favorevole alla ricorrente.

E. Infine va ricordato che a mente del n. 4 del secondo comma dell' art. 369 c.p.c. (sostituito dall' art. 7 D. Lg.vo 2 febbraio 2006 n. 40, a far data dal 2 marzo 2006), invero, *"insieme col ricorso debbono essere depositati, ... a pena d' improcedibilità: ... 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"*.

Nel caso l' Agenzia si è limitata ad esporre che «*insieme al ricorso saranno depositate anche copia au-*



tentica della sentenza impugnata e copia dell' istanza ex art. 369 c.p.c.»: di conseguenza è **inammissibile** qualsiasi aspetto di tutte le esaminate doglianze che richieda l' esame di "atti processuali" o di "documenti" perché non esibiti insieme con il ricorso per cassazione.

5. Per la sua totale soccombenza l' Agenzia, ai sensi dell' art. 91 c.p.c., deve essere **condannata** a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte **rigetta** il ricorso e **condanna** l' Agenzia a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi **€. 1.400,00** (millequattrocento/00), **di cui €. 1.200,00 (milleduecento/00)** per onorario, oltre spese **generali ed accessori**

di legge. PRENOTATE A DEBITO

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del **17 novembre 2010.**

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(*dr. Michele D'ALONZO*)

IL PRESIDENTE
(*dr. Mario ADAMO*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL **11 FEB. 2011**



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA